

LA LIQUIDAZIONE DEL CTU E LE SPESE GENERALI AL 15% RIENTRANO, A TUTTI GLI EFFETTI, NELL'AMBITO DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

di Lucia La Riccia

L'art 194 del Tuel individua tra i debiti fuori bilancio quelli derivanti da *"sentenze esecutive"*; espressione con cui, secondo la giurisprudenza, sono da intendere *"tutti i provvedimenti giudiziari idonei a costituire un titolo esecutivo e ad instaurare un processo di esecuzione (...)"* (Corte dei conti, Sez. Controllo Liguria, Delib. 73/2018/PAR).

L'art. 474, comma 1, c.p.c. dispone che l'esecuzione forzata può avere luogo in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Sono titoli esecutivi, oltre alle sentenze, *"i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce efficacia esecutiva"* (art. 474, comma 1, n. 1 c.p.c.).

La Corte dei Conti per la Liguria con Deliberazione n. 77/2019/PAR si è pronunciata in merito affermando che il decreto di liquidazione, per le prestazioni di un CTU, va considerato nella nozione sostanziale di *"sentenza esecutiva"* agli effetti degli artt. 194 e dell'art. 193 comma 2, lett. a) D. Lgs. 267/2000, e dunque va riconosciuto come debito fuori bilancio, unitamente alle spese generali del 15 %, che, anche se non menzionate in sentenza, sono oggetto di rimborso.

Infatti, l'art. 13, comma 10, L. 247/2012 stabilisce che oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, in sede di liquidazione giudiziale, una somma per il

rimborso delle spese forfettarie, fissata dalla legge "di regola" nel 15 % del compenso totale (art. 2, comma 2, D.M. 10 marzo 2014 n. 55). Secondo il recente orientamento della giurisprudenza, il provvedimento giudiziale che non menzioni la percentuale del rimborso o non dica nulla circa la sua spettanza, va interpretato nel senso che abbia recepito implicitamente la suddetta "regola" e pertanto abbia riconosciuto il rimborso nella misura del 15 % (Cass. civ., sez. II, ord. 9/4/2019 n. 9385; Cass. civ 30/5/2018 n. 13639).

Ne deriva che deve integrarsi nel calcolo effettuato in sentenza anche l'importo non menzionato della spesa generale (15%) che l'avvocato intende inserire in fattura.

Pertanto, a fronte della richiesta di parere di un Comune, che poneva il quesito *"se il decreto di liquidazione per la prestazione di un consulente tecnico d'ufficio (di seguito: CTU) sia assimilabile a "sentenza esecutiva", per il suo riconoscimento come debito fuori bilancio"*, e se, ai fini dell'art. 193, comma 2, D. Lgs. 267/2000, *"debba integrarsi nel calcolo effettuato in sentenza anche l'importo non menzionato delle spese generali (15 %) che l'avvocato intende inserire in fattura"*, la Sezione Reg. di Controllo per la Liguria (77/2019/par) esprime parere positivo.